



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 7143

Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il comma 3, dell'articolo 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, concernente il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 2 comma ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n. 136";

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”;

VISTO il decreto ministeriale 10 dicembre 2014, n. 6931, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;

VISTO il decreto interministeriale 22 luglio 2016, n. 3048, concernente l’art. 4 del D.L. 5 Maggio 2015 n.51, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n.91 del 2 luglio 2015, recante "Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario";

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare l’applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l’erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l’esecuzione dei controlli;

CONSIDERATO che per migliorare l’efficacia di alcune misure è opportuno prevederne l’applicazione a livello nazionale affidandone, pertanto, l’esecuzione alle associazioni di organizzazioni di produttori;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 novembre 2017;

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione, definizioni e competenze

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato “Decreto”, disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
2. Ai sensi del Decreto, si intende per:
 - a) *regolamento delegato*: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e successive modifiche;
 - b) *regolamento di esecuzione*: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- c) *Ministero*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - d) *AGEA*: l'Agazia per le erogazioni in agricoltura – organismo pagatore;
 - e) *SIAN*: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
 - f) *Regioni*: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - g) *Comitato*: il Comitato di valutazione di cui all'art. 7 del Decreto;
 - h) *organizzazione beneficiaria*: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - i) *OP*: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - j) *AOP*: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - k) *OI*: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - l) *ambito di intervento*: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f);
 - m) *misura*: ciascuno dei gruppi di attività che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento delegato;
 - n) *investimenti*: - beni durevoli fissi (inamovibili);
- beni durevoli mobili (movibili);
 - o) *CUAA*: Codice Unico Aziende Agricole;
 - p) *prodotto ceduto*: olio, olive da olio e olive da tavola.
3. Ai fini dell'applicazione del Decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni e l'AGEA sono così disciplinate:
- a) Il Ministero:
 - 1. adotta le disposizioni nazionali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la gestione delle risorse comunitarie e dei programmi di attività, in relazione alla presentazione, contenuto, approvazione e modifiche;
 - 2. riceve e valuta i programmi di attività presentati relativamente alle misure e) ed f) del regolamento, nonché le eventuali loro modifiche;
 - 3. verifica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni, il rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dello stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi residui;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. elabora la graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi;
5. pubblica l'elenco dei programmi approvati a livello nazionale e regionale.

b) Le Regioni

1. Ricevono, valutano e trasmettono al Ministero i programmi per le attività di cui alle misure b), c) e d) del regolamento con i relativi importi ammessi, nonché le eventuali loro modifiche;
2. ripartiscono tra le OP eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dal Ministero;
3. eseguono i controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e ne informano l'Organismo pagatore ai fini del pagamento del saldo.

c) L'AGEA

1. Verifica la regolarità delle domande (rispetto dei termini di presentazione, completezza degli allegati), nonché le richieste di modifica;
2. adotta le disposizioni per la gestione dei controlli e delle domande di aiuto;
3. riceve le domande di erogazione degli aiuti ed esegue i controlli, direttamente o tramite Enti delegati;
4. esegue i pagamenti.

Art. 2

Criteria di demarcazione

1. I criteri di demarcazione tra OCM ed altre forme di finanziamento come previsto dall'articolo 2a del regolamento delegato sono quelli indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, vigenti al momento della valutazione dei programmi o delle relative modifiche .
2. In allegato I sono riportati, in forma sintetica, i criteri di demarcazione previsti nei PSR vigenti alla data di emanazione del presente decreto.
3. Per le AOP le soglie finanziarie di demarcazione sono da intendersi valide per ogni OP riconosciuta nel territorio di riferimento.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3

Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento

1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualità.
2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal 1° aprile dell'anno in cui il programma viene presentato all'autorità competente per l'approvazione. Il primo periodo inizia a partire dal 1° aprile 2018.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato II.
4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'allegato II.
5. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'allegato 2, punti 5c e 6.
6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'Allegato II.
7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'art. 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'Allegato III.
8. Le spese generali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento delegato, possono essere ammissibili sulla base di un tasso forfettario.

Art. 4

Esternalizzazioni e Investimenti a utilità ripetuta

1. L'esternalizzazione delle attività di una OP o di una AOP è consentita in conformità all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato.
2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a:
 - a) vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso;
 - b) non alienare gli investimenti prima della fine del periodo di ammortamento (tre anni per i beni informatici e cinque anni per i restanti);
 - c) non alienare gli impianti di oliveti prima di dieci anni.
3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovrà stipulare un atto scritto di comodato gratuito.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito (come disciplinato dal codice civile) presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovrà predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
- a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
- 1) recesso;
 - 2) scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - 3) alienazione e/o fusione dell'azienda agricola senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
 - 4) richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento.
- b) modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.

Art. 5

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Le domande sono presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa preventiva registrazione da parte delle organizzazioni beneficiarie.
2. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e successive modifiche.
3. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3, del regolamento delegato, pena la loro esclusione.
4. Ciascuna organizzazione beneficiaria può presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti.
5. Le domande devono essere inserite esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale.
6. Entro lo stesso termine del 10 gennaio, le organizzazioni beneficiarie dovranno consegnare l'originale della cauzione di buona esecuzione ad AGEA - Settore OCM Vino e altri aiuti – via Palestro n. 81 – 00185 – ROMA.
7. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono aggiornare la base sociale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio di ciascun periodo triennale.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 6

Approvazione dei programmi di sostegno

1. Entro il 4 febbraio le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle selezioni e delle valutazioni dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, fatta salva, in ogni caso, la corrispondenza dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Le Regioni e il Ministero possono chiedere modifiche al programma, come previsto dall'articolo 7, comma 4 del regolamento delegato.
2. La ripartizione delle somme da assegnare alle organizzazioni beneficiarie ammesse seguirà la seguente modalità:
 - a) il 25% dell'importo viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività dei soci (numero di produttori olivicoli) che hanno il fascicolo aziendale;
 - b) il 25% dell'importo viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale;
 - c) il 25% dell'importo viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma;
 - d) il 25% dell'importo sulla base del valore del prodotto ceduto o conferito dai propri soci e commercializzato dall'organizzazione beneficiaria nell'anno solare 2017.

Per le AOP si terrà conto delle organizzazioni di produttori riconosciute presenti sul territorio.

3. Entro il 9 febbraio il Ministero, che si avvale del Comitato di cui all'articolo 7, procede:
 - a) ad accertare la conformità e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, valutati dalle Regioni e dal Ministero;
 - b) alla verifica del rispetto dell'articolo 5 del regolamento delegato;
 - c) alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'Allegato V, come previsto al comma 2;
4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi entro il 14 febbraio di ogni periodo triennale, a partire dal 2018; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero, che si avvale del Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e ne danno comunicazione al Ministero entro il 23 febbraio.
6. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 2 marzo comunica alle organizzazioni beneficiarie, alle Regioni e ad AGEA il provvedimento dei programmi ammissibili con le relative risorse.
7. Entro l'8 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
8. A seguito del provvedimento, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato ed entro il 18 marzo lo inseriscono sul SIAN.
9. Le Regioni e il Ministero provvedono alla valutazione dei programmi adeguati per i settori di rispettiva competenza entro il 27 marzo.
10. Il Ministero, approva i programmi adeguati e ne dà comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il 31 marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (Allegato IV).

Art. 7

Comitato

1. Con decreto del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea è istituito un Comitato che procede, oltre a quanto disposto dall'articolo 6 commi 3, 4 e 6, a verificare se gli investimenti proposti sono rispondenti alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Il comitato è composto da:

- a) un dirigente del Ministero con funzione di Presidente;
- b) due esperti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
- c) un esperto del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
- d) tre esperti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- e) un esperto designato da AGEA;
- f) un esperto anche in procedure informatiche del Ministero o di un ente ad esso collegato.

2. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 8

Criteria di selezione

1. La selezione dei programmi è effettuata sulla base di specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato:
 - a) qualità generale dei programmi: punti max n. 16;
 - b) coerenza con gli obiettivi e le priorità del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
 - c) credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 11 ;
 - d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6;
 - e) varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
 - f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10;
 - g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3;
 - h) valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti: punti max n. 4;
 - i) valore dell'olio di oliva prodotto dai membri dell'organizzazione beneficiaria: punti max 3;
 - l) sistema di controllo per la corretta gestione del programma: punti max 6.
2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'Allegato VII.
3. Il Ministero, il Comitato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di chiedere alle organizzazioni beneficiarie chiarimenti in merito al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 9

Modifica dei programmi di attività

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le organizzazioni beneficiarie possono presentare sul portale del SIAN richieste di modifica dell'annualità successiva del programma approvato, purché le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.
2. Il Ministero e le Regioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, valutano le domande di modifica ed entro due mesi dal loro ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'AGEA l'accoglimento o il diniego della modifica presentata.
3. Le domande di modifica alle quali non è stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, nel corso di ciascuna annualità le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione.
5. La modifica di cui al comma 4 è considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione competente.
6. In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie le stesse dovranno comunicare al Ministero, alle Regioni e ad Agea, le modalità operative con cui procederanno alla gestione dei programmi.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 35.991.000,00 dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è ripartito conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato, come segue:
 - a) almeno il 20% è destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - b) almeno il 30% è destinato al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - c) almeno il 15% è destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al:
- a) 12,50 % delle spese per le attività relative al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione (rispettivamente lettere b) e c) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - b) 12,50 % delle spese per investimenti in attività fisse relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - c) 25% delle spese per le altre attività relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - d) 12,50% delle spese per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attività di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - e) 25% delle spese per le altre attività realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale.

Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'Economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA.

3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma è fissato, in euro 230.000 per annualità. Tale importo è ridotto a euro 150.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Al fine di garantire l'efficacia dei programmi realizzabili, non potranno essere finanziati importi inferiori a 50.000 euro annui per ciascuno degli ambiti b), c) e d), ad eccezione per le Regioni Lombardia, Trentino A.A. e Friuli Venezia Giulia.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 11

Richiesta di finanziamento

1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'art. 29 (2) del Reg. 1308/2013, una organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro entro e non oltre il 15 giugno.
2. Le domande di finanziamento presentate dopo il 15 giugno sono irricevibili e l'organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.

Art. 12

Pagamenti parziali

1. Le domande, non superiori a due, possono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo di inizio dell'attività di ciascuna annualità
2. La liquidazione della richiesta di pagamento parziale è subordinata al controllo dell'organismo pagatore.

Art. 13

Domande di anticipo

1. L'AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalità operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto, nonché i termini entro i quali le organizzazioni beneficiarie presentano la domanda di richiesta del secondo acconto e dello svincolo della cauzione, conformemente all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione.

Art. 14

Relazioni delle organizzazioni beneficiarie

1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

sull'attuazione dei programmi, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in Allegato VIII.

Art. 15

Controlli

1. L'AGEA determina con propria circolare, adottata in accordo con il Ministero, eventuali procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione.
2. Entro il 30 giugno di ciascuna annualità del programma triennale, l'AGEA acquisisce dal Ministero e dalle Regioni e province autonome i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione.
3. Le Regioni effettuano i controlli sugli investimenti sulla base dei dati del CUAA comunicati dalle organizzazioni beneficiarie, al fine di evitare il doppio finanziamento. Le Regioni comunicano annualmente al Ministero l'esito dei controlli.

Art. 16

Fascicolo aziendale

1. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno.
2. Ai sensi dell'Art. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.
3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'Organismo pagatore territorialmente competente.
4. La documentazione acquisita per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, indipendentemente dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Art. 17

Procedure operative

1. Le procedure operative per la presentazione dei programmi sono adottate con apposita circolare del Ministero.

Art. 18

Abrogazioni

1. Il Decreto n. 6931 del 10 dicembre 2014 è abrogato; tuttavia le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione per i programmi di sostegno triennali approvati nel 2015 e decorrenti dal 1 aprile 2015 con conclusione al 31 marzo 2018.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei termini di cui agli articoli 5 e 6 e tale situazione non sia imputabile alle parti interessate, i predetti termini con decreto dipartimentale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere differiti per il tempo strettamente necessario per consentire agli interessati gli adempimenti consequenziali.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi triennali decorrenti dal 1° aprile 2018.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prevista registrazione.

Roma, 12 dicembre 2017

Firmato Maurizio Martina